



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 271/14/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MENAGGIO PER LA
VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 maggio 2014;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, il nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il *“Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa”*;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la delibera n. 139/14/CONS, del 2 aprile 2014, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 25 maggio 2014”*;

VISTA la nota del 9 maggio 2014 (prot. n. 23316) con la quale il Signor Gianluca Pedrazzini, candidato alla carica di consigliere del Comune di Menaggio (CO) per la lista *“Insieme per Menaggio”* alle elezioni amministrative previste il 25 maggio 2014, su richiesta del rappresentante di lista Signor Gianbattista Bordoli, ha trasmesso al Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia una segnalazione per presunta violazione dell’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 da parte della suddetta Amministrazione Comunale; in particolare, il signor Bordoli, in rappresentanza di tutti i candidati della lista citata, denuncia che, nei giorni precedenti alla data dell’invio della segnalazione, *“è stato diffuso telefonicamente ai cittadini di Menaggio (CO) un messaggio preregistrato nel quale il sindaco uscente – a sua volta candidato consigliere comunale alle prossime elezioni per la lista “Vivere Menaggio – Squadra Bobba” – comunica alla cittadinanza l’attivazione di un servizio comunale di informazione diretta ai cittadini e invita ogni cittadino interessato a recarsi presso gli uffici comunali per compilare un apposito modulo indicando il proprio recapito di telefono cellulare”*. Secondo il parere del segnalante, la diffusione del messaggio, di cui viene allegata la trascrizione, *“sembra configurare una chiara violazione del divieto di comunicazione istituzionale stabilito dall’art. 9 legge n. 28/2000, dal momento che nel messaggio il sindaco (la cui voce è facilmente riconoscibile) si qualifica espressamente come tale e che la raccolta dei dati per l’estensione del servizio comunale oggetto del messaggio non ha carattere d’urgenza, ben potendo essere differita a dopo le elezioni”*;

VISTA la nota del 12 maggio 2014 (prot. n. 23416) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia ha informato l’Autorità di aver provveduto, con nota allegata, ad inoltrare al rappresentante dell’Amministrazione Comunale in oggetto, il

Sindaco, dott. Alberto Bobba, la relativa contestazione, ma che non sono pervenute controdeduzioni da parte del Comune di Menaggio, e che, pertanto, nella seduta del 12 maggio u.s., ha proceduto ad esaminare la documentazione acquisita, e ha accertato *“la violazione contestata, riguardante il mancato rispetto delle disposizioni di cui all’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di divieto, per le amministrazioni pubbliche, di svolgere attività di comunicazione istituzionale, non ravvisando nei contenuti e nella forma della comunicazione inviata ai cittadini i presupposti di indifferibilità e di urgenza richiesti dalla disposizione in questione”*;

VISTA la nota del 12 maggio (prot. n. 23766), con cui la Guardia Finanza – Compagnia di Menaggio informa il Comitato che, a seguito della ricezione della segnalazione *de qua*, ha proceduto ad acquisire su cd-rom la registrazione del messaggio, così come evidenziato nell’allegato verbale di operazioni compiute, dal quale si evince che, a conclusione dell’atto, il Sindaco, dott. Alberto Bobba, ha dichiarato al Reparto, impegnato nel provvedere al ritiro della registrazione, *“di mettere a disposizione quanto richiesto e di non essere a conoscenza della norma citata dall’esponente”*;

VISTA la nota del 13 maggio (prot. n. 24054), con cui il Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia ha trasmesso le controdeduzioni inviate, oltre i termini stabiliti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, dal Comune di Menaggio, in cui il Sindaco, nell’allegare una relazione sul sistema automatizzato di informazione alla popolazione denominato “Alert System”, oggetto del messaggio segnalato dagli esponenti, rileva *la bontà dell’iniziativa intrapresa da questa Amministrazione al fine di garantire, specialmente a lungo termine, un servizio di allerta* tramite il sistema automatizzato citato, nonché *la buona fede dell’Ufficio preposto e dell’Amministrazione che rappresento, nella scelta del momento opportuno per la trasmissione del messaggio di presentazione del servizio, obbligata dalle problematiche evidenziate in relazione e dalle conseguenti tempistiche dalle stesse derivanti*; inoltre, nel merito dell’attività di comunicazione istituzionale contestata in periodo elettorale, viene evidenziata, fra l’altro, *l’impersonalità del messaggio trasmesso, in quanto trattasi di registrazione vocale di messaggio con destinatario generico*;

PRESA VISIONE della trascrizione del messaggio oggetto di contestazione, in cui il Sindaco, presentandosi in tale veste, comunica ai cittadini l’attivazione di un servizio telefonico di informazione diretta ai cittadini, invitandoli a recarsi negli uffici comunali per la compilazione e la consegna di un apposito modulo per la raccolta di dati ai fini del miglioramento del servizio;

ESAMINATA, ad ogni buon fine, la documentazione acquisita dal Comune di Menaggio, pur essendo questa pervenuta oltre i termini procedurali previsti dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che il divieto sancito dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è stato di recente ribadito anche nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2014;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

CONSIDERATO, pertanto, che il messaggio oggetto di contestazione è riconducibile alla nozione di comunicazione istituzionale come individuata dalla legge n. 150/2000;

RILEVATO che il messaggio oggetto della contestazione, essendo stato diffuso telefonicamente in un arco temporale prossimo alla segnalazione inviata dagli esponenti (9 maggio u.s.), ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato art. 9, in

quanto la diffusione della pubblicazione è avvenuta in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali;

CONSIDERATO che la comunicazione istituzionale oggetto di segnalazione non presenta i requisiti cui l'articolo 9 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non ricorre il requisito dell'indispensabilità della comunicazione ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione, in quanto la raccolta dei dati per il miglioramento del servizio comunale avrebbe potuto essere differita ad una data successiva allo svolgimento delle elezioni, senza pregiudicare nessun servizio essenziale per i cittadini; quanto al requisito dell'impersonalità della comunicazione, si rileva che nel messaggio oggetto di contestazione il Sindaco si presenta ai cittadini nella sua veste istituzionale;

RITENUTO, per le ragioni esposte, che la fattispecie segnalata integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO pertanto di aderire alle risultanze dell'istruttoria sommaria compiuta dal Comitato Regionale per le Comunicazioni della Lombardia;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Presidente Angelo Marcello Cardani, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Menaggio (CO) di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della pubblicazione indicata in motivazione. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: “Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli”, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Menaggio (CO) ed è trasmessa al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia.

Roma, 28 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Francesco Sclafani